

Prot. n. R.U. 62618

# *Agenzia delle Dogane e dei Monopoli*

*DIREZIONE CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E MONOPOLIO GIOCHI*

**IL DIRETTORE CENTRALE**

Visto l'articolo 38, commi 2 e 4, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha previsto che, nel rispetto di determinati criteri sono stabilite, con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, le nuove modalità di distribuzione del gioco su eventi diversi dalle corse dei cavalli;

Visto l'articolo 1-bis, del decreto legge 25 settembre 2008, n. 149 convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2008, n. 184 come modificato dall'articolo 2, commi 49 e 50 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, che stabilisce che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato attua un'apposita procedura selettiva in tempo utile per rispettare la data di revoca delle concessioni di cui alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 13/09/2007 n. C-260/04;

Visto l'articolo 10, comma 9-octies, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, che stabilisce che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato bandisce con immediatezza, comunque non oltre il 31 luglio 2012, una gara per la selezione dei soggetti che raccolgono scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi;

Visto l'art. 23-quater del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con Legge 7 agosto 2012, n. 135, con il quale viene disposto, a partire dal 1° dicembre 2012, l'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'Agenzia delle Dogane, assumendo la denominazione "Agenzia delle Dogane e dei Monopoli";

Viste le convenzioni di concessione n. 4028 e 4311 sottoscritte dalla società SNAI S.p.a. all'esito della gara esperita ai sensi dell'articolo 38, commi 2 e 4 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

Vista la convenzione di concessione n. 4801 sottoscritta dalla società SNAI S.p.a. all'esito della gara esperita ai sensi dell'articolo 1-bis, del decreto legge 25 settembre 2008, n. 149 convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2008, n. 184 come modificato dall'articolo 2, commi 49 e 50 della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

Vista la convenzione di concessione n. 4501 sottoscritta dalla società SNAI S.p.a. all'esito della gara esperita ai sensi dell'articolo 10, comma 9-octies, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;

Visti i titoli autorizzatori con i quali la suddetta società, ora divenuta Snaitech s.p.a., è stata autorizzata all'attivazione dei diritti di seguito riportati:

<b>Titolo autorizzatorio</b>	<b>Data rilascio</b>	<b>Concessione</b>	<b>Diritto</b>	<b>COMUNE</b>	<b>Prov.</b>	<b>Indirizzo</b>
S09378	06/08/2009	4028	13049	Angri	SA	Via Nazionale, 124
S09506	16/09/2009	4028	13589	Foggia	FG	Via Emilio Perrone, 26
S14224	18/03/2014	4028	13745	Casal Di Principe	CE	Corso Umberto I, 758
S07568	16/10/2007	4028	14161	Pisticci	MT	Via San Giovanni Bosco, SNC
S13113	04/02/2013	4028	14206	San Felice A Cancellò	CE	Via Napoli, 848
S12634	10/08/2012	4028	14345	Acerra	NA	Via Vittorio Veneto, SNC
S13615	10/07/2013	4028	14392	San Giorgio Del Sannio	BN	Via Aldo Moro, 1/3
S14121	12/02/2014	4028	14652	Napoli	NA	Via Agostino Depretis, 113/113A
I13454	10/07/2013	4311	30058	San Giorgio Del Sannio	BN	Via Aldo Moro, 1/3
I12453	09/08/2012	4311	30197	Acerra	NA	Via Vittorio Veneto, SNC
I07158	19/10/2007	4311	30254	Pisticci	MT	Via San Giovanni Bosco, SNC
I09428	07/08/2009	4311	30362	Angri	SA	Via Nazionale, 124
X131147	05/09/2013	4501	36970	Maddaloni	CE	Via Napoli, 263
X131154	05/09/2013	4501	36971	Montesarchio	BN	Via Benevento, 86/A
X14963	01/12/2014	4501	36973	Avellino	AV	Via Pianodardine, 19A/19B/19C
X15697	26/10/2015	4501	36994	Potenza	PZ	Via Domenico Di Giura, SNC
X131149	05/09/2013	4501	37008	Benevento	BN	Via Cupa Dell'Angelo, 28 - 32
X131086	04/09/2013	4501	37032	Avellino	AV	Via Cristoforo Colombo, 39 C
X131085	04/09/2013	4501	37033	Macerata	MC	Via Mario Morbiducci, 13
X131131	04/09/2013	4501	37110	Vibo Valentia	VV	Via Dante Alighieri, 111
X131132	04/09/2013	4501	37111	San Nicola La Strada	CE	Via Perugia, 39
X131544	16/10/2013	4501	37153	Avellino	AV	Via Vincenzo Cannaviello, 23
X14141	11/02/2014	4501	37154	San Cipriano D'Aversa	CE	Strada Provinciale Via Acquaro, SNC
I13568	05/09/2013	4801	35009	Foggia	FG	Via Emilio Perrone, 26
I13645	08/10/2013	4801	35044	San Felice A Cancellò	CE	Via Napoli, 848
I1499	11/02/2014	4801	35202	Napoli	NA	Via Agostino Depretis, 113/113A
I14591	25/08/2014	4801	35300	Casal Di Principe	CE	Corso Umberto I, 758

Atteso che, da un controllo effettuato da questa Agenzia sul Totalizzatore Nazionale è emerso che, dalla data del 1° dicembre 2016, i negozi riportati nel sopra citato elenco avevano cessato l'attività di raccolta e, per tale ragione, è stato avviato il procedimento di decadenza degli stessi;

Vista la Ordinanza ex art. 700 c.p.c R.G. n. 6394 del 31 gennaio 2017 pervenuta a questo Ufficio in data 1 febbraio 2017 con la quale è stata ordinata ai suddetti gestori la riapertura dei punti e la conseguenziale ripresa dell'attività di raccolta dei giochi pubblici;

Visto il Decreto presidenziale del 22 febbraio 2017 con il quale è stata sospesa l'efficacia della ordinanza del Tribunale di Lucca del 31 gennaio 2017, nelle more della udienza collegiale sul reclamo fissata per il quattordici aprile 2017;

Tenuto conto che, al termine di un articolato procedimento, con decreto R.U. n.29427 del 14 marzo 2017, è stata dichiarata la decadenza dei diritti sopra elencati con la conseguente revoca dei relativi titoli autorizzatori;

Atteso che la decadenza è stata pronunciata sul presupposto della interruzione della raccolta per un periodo superiore a trenta giorni, non giustificata da alcun valido motivo;

Preso atto che il Tribunale Civile di Lucca, pronunciandosi in sede collegiale sul reclamo proposto dai gestori, con ordinanza depositata il 24 aprile 2017, lo ha respinto, confermando l'efficacia del provvedimento monocratico e ordinando, per l'effetto, ai gestori di riaprire le sale e di riattivare la raccolta dei giochi pubblici con Snaitech s.p.a.;

Considerato che l'Agenzia, dopo aver dichiarato la decadenza dei diritti in capo a Snaitech s.p.a., ha rilasciato titoli per autorizzare la raccolta dei giochi pubblici a mezzo diritti propri di altro concessionario nei medesimi locali, condizionandone l'efficacia all'esito dei contenziosi in essere;

Atteso che il Tar Lazio, in sede di camera di consiglio per l'esame dell'istanza cautelare di Snaitech s.p.a. avverso il provvedimento di decadenza, ha respinto la domanda di sospensione del provvedimento, motivando, tra l'altro, che l'efficacia dei titoli autorizzatori rilasciati ad altro concessionario potrà venire meno in base all'evoluzione dei contenziosi in essere in relazione ai locali per i quali sono chiesti i titoli autorizzatori;

Ritenuto che, fermo restando l'eventuale diverso esito dell'instaurando giudizio di merito in sede civile, allo stato, in forza delle decisioni del Tribunale di Lucca, l'unico soggetto legittimato alla raccolta negli esercizi di cui trattasi è Snaitech s.p.a.;

Tenuto conto che, a prescindere dall'eseguibilità dell'ordinanza del Tribunale di Lucca, l'andamento del contenzioso civile impone all'Agenzia di porre in essere tutto quanto di sua competenza per rendere possibile l'esecuzione dell'ordinanza;

Considerato che l'esito del giudizio cautelare civile deve essere valutato anche ai fini dei presupposti in base ai quali è stata pronunciata la decadenza, posto che l'interruzione del servizio di raccolta dei giochi pubblici – secondo quanto statuito dal Tribunale di Lucca - è avvenuta per responsabilità dei gestori degli esercizi;

Vista l'istanza di revoca/annullamento del decreto di decadenza formulata da Snaitech s.p.a. con nota del 26 maggio 2017;

Preso atto che, per le ragioni sopra esposte, il provvedimento del Giudice Civile rende opportuno all’Agenzia sospendere gli effetti del decreto con il quale è stata pronunciata la decadenza dei diritti, limitatamente a questo effetto, esclusa la reviviscenza dei correlati titoli autorizzatori revocati;

#### DISPONE

per i motivi indicati in premessa, con effetto immediato, la sospensione degli effetti della decadenza, pronunciata con decreto R.U. n.29427 del 14 marzo 2017, nei confronti dei diritti indicati nella parte motiva del presente provvedimento, sino alla definizione del giudizio di merito in sede civile con sentenza ancorché non definitiva.

La sospensione opera limitatamente alla decadenza dei diritti, con esclusione di ogni effetto di reviviscenza dei titoli autorizzatori a suo tempo rilasciati a favore di Snaitech s.p.a., che devono intendersi tuttora revocati, ferma restando la possibilità di un nuovo rilascio, qualora ricorrano le condizioni previste.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso presso il competente Tribunale amministrativo regionale nel termine di 60 giorni dalla data della notifica.

Roma, 14 giugno 2017

IL DIRETTORE CENTRALE

*Roberto Fanelli*

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/1993